

rivi deve soggiacere al pagamento di un canone perchè si giova di acque pubbliche o demaniali e deve pagarlo, quando ne abbia avuto la concessione nella proporzione determinata dall'articolo 14 pel quale oltre a conferire allo Stato il diritto di imporre canoni per la derivazione di queste acque, gli si conferisce anche quella vigilanza della quale parla l'articolo 170. Io desidero che l'alta vigilanza dello Stato si estenda anche ai canali di scolo, o colatori consorziali (che finiscono col significare la stessa cosa), ma non intendo in qual modo possa lo Stato imporre dei canoni sopra le acque derivate da questi canali di scolo, che allo Stato non appartengono in nessuna maniera.

Essi infatti sono opere di privati sono bacini sono canali che raccolgono acque colatizie, principalmente nello scopo di condurle ai fiumi od al mare; sicchè codeste acque non appartengono certamente allo Stato, bensì ai privati come i recipienti che le contengono. Se lo Stato deve ingerirsene per impedire che su tutta l'estensione restino stagnanti, che siano commessi abusi negli stessi canali, non vuol dire però che esso acquisti il diritto di far pagare dei canoni a quei privati che fanno derivazioni; e se canone vi ha ad essere dovrà riuscire a beneficio del Consorzio e non d'altri che ne è il vero proprietario.

Intendo adunque colla distinzione che ho introdotta qui, non sapendo dove collocarla meglio, che realmente gli elenchi da farsi abbiano a comprendere anche le bocche di derivazione delle acque dei colatori, e dei canali di scolo, perchè lo Stato possa sov'essi esercitare l'alta sua vigilanza, ma non perchè si abbiano ad imporre canoni per derivare delle acque che allo Stato non appartengono.

Facendo questa distinzione, ottengo lo scopo che, trovandosi le derivazioni degli scoli e dei canali colatori comprese nel catasto, (il quale deve restare presso la prefettura) lo Stato eserciti l'alta vigilanza che le compete, non permettendo che le acque restino stagnanti, con danno dell'igiene; senza per altro che alle acque di quei canali possa lo Stato imporre canoni di nessuna specie.

Io spero che quest'aggiunta verrà accettata ma qualora non si credesse di accettarla, non so se le bocche di derivazione dai canali di scolo e dai colatori consorziali dovranno essere denunziate e comprese in questo censimento; nè saprei in quale altra maniera si possa evitare la confusione che sino ad ora si è fatta tra codeste acque dei minori canali di scolo e colatori con le acque pub-

bliche, giacchè io conosco delle provincie intiere e, per nominarne una, quella di Mantova, nelle quali per le acque derivate da codesti colatori, che non appartengono allo Stato, ma a consorzi, si fanno pagare canoni notevolissimi, si fanno, per esempio, pagare 11 lire all'ettare misurando il terreno che viene irrigato; mentre l'acqua che si può derivare è in tenuissima quantità, poichè ordinariamente nell'estate questi canali pressochè si asciugano.

O perchè dunque non si dovrebbe, mentre si discute questo disegno di legge, correggere un errore così grave?

Non saprei veramente quale ragione si potrebbe addurre per rifiutare di correggere un errore troppo flagrante che non è consentito nè dalle norme di generale giustizia, nè da quelle che stabiliscono la proprietà delle acque. Spero quindi che ministro e Commissione vorranno acconsentire a questa mia aggiunta che, a mio avviso, provvede sufficientemente allo scopo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

Peruzzi. (*Presidente della Commissione*) Per rispondere categoricamente all'ultima parte del discorso dell'onorevole Finzi relativo al caso speciale di certe acque della provincia di Mantova, bisognerebbe che si avessero sott'occhio i documenti dai quali risulta la natura di quelle acque, per vedere se esse siano effettivamente acque pubbliche (secondo l'interpretazione che è stata data a questa espressione nella legge che ora stiamo discutendo) o se si tratti di acque patrimoniali dello Stato, (che volgarmente si chiamano acque demaniali) oppure di acque private, consortili ecc.; ma con questa legge, (mi pare di averlo detto più volte, adottando alcune proposte di colleghi) abbiamo sempre inteso di conservare la denominazione di acque pubbliche appunto perchè fosse ben chiaro che questa legge modifica la procedura, alleggerisce i carichi, rende più facile le operazioni necessarie per conseguire le licenze di derivazioni delle acque pubbliche, ma non dà ne toglie diritti e molto meno attribuisce la qualità di acque pubbliche a quelle che sono patrimoniali dello Stato o private.

Questo è l'unico intendimento di questa legge; e la Commissione non può accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Finzi, imperocchè, ripeto, essa ritiene, e crede di avere in ciò consentite il Ministero, che sarebbe un gravissimo pericolo quello che si correrebbe se noi volessimo allontanarci da quelle regole di condotta che ci siamo segnate, e volessimo introdurre